



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

Sottosezione Lavoro e Previdenza

DECRETO FISSAZIONE

NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA

CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE

NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il Giudice del Lavoro;

letto il ricorso;

letti gli artt. 415 e ss. c.p.c.;

letto l'art. 127 ter c.p.c.;

letto l'art. 151 c.p.c.;

ritenuta l'opportunità di mantenere – per sole ragioni di organizzazione interna dell'Ufficio - il riferimento temporale dell'udienza del 27 marzo 2025 come da calendarizzazione tabellare;

ritenuto che nel caso in esame sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione

FISSA

in sostituzione dell'udienza, il termine perentorio del 27 marzo 2025 alle ore 08,00 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), e redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, formulate anche tramite il rinvio a quelle già espresse negli atti depositati;

DISPONE

che copia del ricorso sia notificata in uno al presente decreto a cura del ricorrente nel termine di cui all'art. 415 commi 5 e 6 c.p.c. all'amministrazione intimata;

DISPONE

che parte ricorrente pubblichi un avviso sul sito web istituzionale del MIM dal quale risulti: 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3) l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente; 4) il testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, onerando parte ricorrente a fornire alla prima udienza prova dell'avvenuta notificazione e ordinando al MIUR di adottare le misure necessarie per consentire al ricorrente di provvedere alla suddetta pubblicazione.

AVVISA

il convenuto che ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima del termine perentorio così fissato mediante deposito, in cancelleria, di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; tale memoria dovrà contenere, inoltre, tutte le difese sui fatti affermati dall'attore, in essa devono essere indicati, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui il convenuto intende avvalersi ed in particolare i documenti, che vanno contestualmente depositati;

AVVERTE

- **che il termine perentorio così fissato costituisce udienza a tutti gli effetti processuali, ivi comprese le preclusioni e decadenze di legge;**
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, dalla scadenza del suddetto termine perentorio decorrerà il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento del Giudice;
- che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli 181 e/o 309 c.p.c.;
- che parte ricorrente può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e parte resistente può opporsi esplicitandolo nella memoria difensiva di costituzione.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei.

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito delle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, con particolare riferimento alla prova della notifica al convenuto, ove non costituito.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Potenza, 20/11/2024.

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Rosalba De Bonis